

# INDEDUCIBILITÀ DEL COSTO DEL LAVORATORE DIPENDENTE CHE SIA ANCHE PRESIDENTE DEL CDA

## Corte di Cassazione n. 36362 del 23.11.2021

- ✓ Con la sentenza n. 36362, pubblicata in data 23.11.2021, i Supremi Giudici di Legittimità confermano il proprio orientamento in materia di indeducibilità del costo del lavoro dipendente laddove il lavoratore rivesta altresì la carica di amministratore unico o di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società per la quale presta la propria attività lavorativa.
- ✓ Secondo la Corte di Cassazione, infatti, in tema di imposte sui redditi sussiste l'assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di Presidente del C.d.A. (o di amministratore unico) in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina, rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale e indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo del lavoro dipendente.
- ✓ La Corte precisa altresì che in linea generale la qualità di amministratore di una società di capitali non è di per sé incompatibile con la qualifica di lavoratore dipendente (anche a livello dirigenziale) della stessa ma occorre che tale compatibilità, ai fini della deducibilità del relativo costo (del lavoro) dal reddito di impresa, non debba essere verificata solo in via formale, con esclusivo riferimento allo statuto e alle delibere societarie, in quanto va accertato in concreto lo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l'assoggettamento ad un effettivo potere di supremazia gerarchica, disciplinare e di controllo (esercitato magari dallo stesso organo collegiale di appartenenza); in mancanza di tale assoggettamento, infatti, l'osservanza di un determinato orario di lavoro e la percezione di una regolare retribuzione non sono sufficienti da sole a far ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente.

